

COMUNE di BRUGINE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione di Cittadinanze Onorarie ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, ad Enti, società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

ART. 2 Cittadinanza Onoraria

Il Sindaco con proprio provvedimento – previa delibera di Consiglio Comunale -ha facoltà di conferire la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso il comune e la comunità di Brugine unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini di Brugine, e all'esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra.

ART. 3 Modalità del conferimento

La Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune di Brugine.

La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza che è invitata. La proposta di Cittadinanza Onoraria può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e dev'essere presentata per lettera al Sindaco di Brugine e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

A tal fine la proposta di conferimento, non prima di essere stata inviata, per conoscenza, alla conferenza dei capigruppo, viene rimessa alla Giunta Comunale per la valutazione della rispondenza dei criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, ovvero può rigettare o rinviare la sua adozione. E' facoltà del Sindaco proporre direttamente il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Consiglio comunale.

ART. 4 Onorificenze

L'onorificenza per la cittadinanza onoraria consiste in una pergamena: con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.

ART. 5 Disposizioni finali

Per l'onorificenza della Cittadinanza Onoraria è istituito un Registro delle concessioni, a cura dell'ufficio demografico, dove viene, altresì, archiviata la relativa documentazione. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale.

ART. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e comunque nei termini dalla stessa disposti.

ART. 7 Perdita e revoca

Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno e chi agisce contro i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Il provvedimento di revoca del riconoscimento onorifico è disposto con le medesime modalità di cui all'art. 3.